Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 129

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 13 maggio 1980

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 68.000
Semestrale	» » »	» 36.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 52.000
Semestrale	» » »	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare

Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1980 registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile 1980 registro n. 10 Difesa, foglio n. 104

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO (Alla memoria)

NASTASI Baldassarre, nato a Partanna (Trapani) il 1° maggio 1938, brigadiere dei carabinieri della legione carabinieri di Palermo. — Addetto a nucleo operativo e radiomobile di compagnia, in occasione di rapina perpetrata in istituto di credito della zona, si poneva con militare dipendente alla ricerca degli autori e, mentre si accingeva ad identificare due individui, successivamente risultati responsabili del crimine, veniva proditoriamente fatto segno a numerosi colpi di pistola esplosi da brevissima distanza. Benchè mortalmente ferito, trovava la forza di reagire con la pistola in dotazione fino a quando si accasciava al suolo esanime. Luminoso esempio di attaccamento al dovere spinto fino all'estremo sacrificio. — Montevago (Agrigento), 4 giugno 1979.

MEDAGLIA D'ARGENTO

BRUNETTI Lorenzo, nato a Foggia il 18 agosto 1952, carabiniere della legione carabinieri di Palermo. — Addetto a nucleo operativo e radiomobile di compagnia, in occasione di rapina perpetrata in istituto di credito della zona, si poneva, con superiore sottufficiale, alla ricerca degli autori e, mentre si accingeva ad identificare due individui, successivamente risultati responsabili del crimine, veniva proditoriamente fatto segno a numerosi colpi di pistola esplosi da brevissima distanza. Resosi conto che il superiore era stato ucciso, non esitava, benchè gravemente ferito, ad inseguire con autovettura di servizio i criminali in fuga fino a quando, stremato e dopo aver annotato alcuni dati essenziali che consentivano poi la identificazione dei malfattori, si accasciava privo di sensi al volante del mezzo. Luminoso esempio di elevate virtù militari e di non comune senso del dovere. — Montevago (Agrigento), 4 giugno 1979.

(4608)

Decreto del Presidente della Repubblica 23 *gennaio* 1980
registrato alla Corte dei conti, addì 16 *aprile* 1980
registro n. 10 *Difesa, foglio n.* 115

E' conferita la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA DI BRONZO

CATALANO Girolamo, nato a Palermo il 5 giugno 1953, guardia di pubblica sicurezza del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza dell'ispettorato 16ª zona Sicilia orientale. — Componente di pattuglia automontata, avvertito via radio che poco prima era stata perpetrata una rapina ai danni di un istituto di credito, si dirigeva prontamente sul luogo. Durante il percorso, individuata con felice intuito l'auto dei rapinatori in fuga, si poneva all'inseguimento e, pur sotto la minaccia delle armi dei malviventi, tallonava la vettura per lungo tratto riuscendo a bloccarla. Sceso dal mezzo, insieme all'altro componente l'equipaggio, affrontava, arma in pugno, i tre fuorilegge che sorpresi da tanta decisione e coraggio, si arrendevano gettando le armi. Il risoluto intervento consentiva il recupero dell'ingente bottino provento dell'atto criminoso. — Catania, 7 maggio 1979.

CERRITO Carlo, nato a Formia (Latina) il 23 novembre 1952, carabiniere della legione carabinieri di Milano. — Nel corso di servizio perlustrativo automontato con pari grado, interveniva presso un negozio di oreficeria ove era in corso una rapina da parte di quattro malviventi e, fatto segno a colpi d'arma da fuoco da uno dei banditi, reagiva con la pistola in dotazione riuscendo ad impedire loro la fuga. Benchè ferito gravemente alla spalla sinistra ed indebolito dalla conseguente copiosa emorragia, dimostrando eccezionali doti di coraggio e sprezzo del pericolo, raggiungeva idonea posizione da dove copriva, con la propria azione di fuoco, i movimenti del collega il quale ingaggiava a sua volta violento conflitto con i malfattori. L'operazione si concludeva, con l'ausilio di altri militari nel frattempo sopraggiunti, con l'arresto dei rapinatori ed il recupero della refurtiva e delle armi usate per il delitto. — Magenta (Milano), 24 marzo 1979 carabinier

LEONE Domenico, nato a Corato (Bari) il 25 settembre 1958, carabiniere della legione carabinieri di Milano. — Nel corso di servizio perlustrativo automontato con pari grado, interveniva presso negozio di oreficeria ove era in corso una rapina da parte di quattro malfattori e, coperto dall'azione di fuoco del collega — rimasto peraltro ferito da un colpo d'arma da fuoco esploso proditoriamente da uno dei banditi — riusciva a raggiungere posizione idonea da dove ingaggiava a sua volta violento conflitto a fuoco contro i rapinatori colpendone due, di cui uno mortalmente. L'operazione si concludeva, con l'ausilio di altri militari nel frattempo sopraggiunti, con l'arresto dei malfattori ed il recupero della refurtiva e delle armi usate per il delitto. — Magenta (Milano), 24 marzo 1979.

OTTAVIANO Carmelo, nato a San Cataldo (Caltanissetta) il 16 settembre 1951, guardia di pubblica sicurezza del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza dell'ispettorato 16ª zona Sicilia orientale. — Componente di pattuglia automontata, avvertito via radio che poco prima era stata perpetrata una rapina ai danni di un istituto di credito, si dirigeva prontamente sul luogo. Durante il percorso, individuata con felice intuito l'auto dei rapinatori in fuga, si poneva all'inseguimento e, pur sotto la minaccia delle armi dei malviventi, tallonava la vettura per lungo tratto riuscendo a bloccarla. Sceso dal mezzo, insieme all'altro componente l'equipaggio, affrontava, arma in pugno, i tre fuorilegge che sorpresi da tanta decisione e coraggio, si arrendevano gettando le armi. Il risoluto intervento consentiva il recupero dell'ingente bottino provento dell'atto criminoso. — Catania, 7 maggio 1979.

PILIA Salvatore, nato a Villaputzu (Cagliari) il 25 marzo 1925, maresciallo di 2ª classe di pubblica sicurezza del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza dell'ispettorato 10ª zona Sardegna. — Comandante di pattuglia in perlustrazione in zona impervia nel quadro di complessi servizi attuati per la cattura di pericolosi fuorilegge, venuto a contatto con un noto pregiudicato, autore di un sequestro di persona, trascinava con l'esempio i suoi uomini all'azione ingaggiando conflitto a fuoco conclusosi con il ferimento e la cattura del malvivente e la liberazione di due persone sequestrate. Già distintosi in più occasioni per doti di coraggio e capacità professionale, dava ancora una volta prova di elevate virtù di comandante. — Monte Lenardeddu (Agro di Orgosolo), 6 febbraio 1979.

(4607)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1980, n. **158.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Ferrara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1207, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 124, 125, 126, 127, 128, 129, relativi alla scuola di specializzazione per medici laboratoristi, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in biologia clinica, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in biologia clinica

Art. 124. — La scuola di specializzazione in biologia clinica ha sede presso gli istituti di chimica biologica e di microbiologia e conferisce il diploma di specialista in biologia clinica.

La scuola di specializzazione in biologia clinica ha lo scopo di preparare sul piano scientifico e tecnico i medici che intendono dedicarsi particolarmente alle analisi di laboratorio chimico-cliniche e microbiologiche applicate alla clinica.

Art. 125. — La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Art. 126. — Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

Art. 127. — La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Il numero massimo degli allievi è di cinque per anno di corso e complessivamente di venti iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 128. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) chimica biologica generale;
2) fondamenti di chimico-fisica biologica;
3) batteriologia generale;
4) biochimica analitica I;
5) tecnica dei prelevamenti;
6) fisiopatologia I;
7) fondamenti di statistica biologica.

2° *Anno*:

8) chimica biologica speciale di organi e tessuti;
9) fisiopatologia II;
10) ematologia ed ematochimica I;
11) batteriologia speciale;
12) immunologia e sierologia;
13) biochimica analitica II.

3° *Anno*:

14) nozioni di igiene e legislazione sanitaria;
15) ematologia ed ematochimica II;
16) chimica clinica;
17) immunochimica;
18) parassitologia;
19) virologia.

4° *Anno*:

20) analisi biologico-tossicologiche;
21) endocrinologia clinica e dosaggi ormonali;
22) micologia;
23) enzimologia clinica;
24) automazione e controlli di qualità;
25) metodiche microanalitiche;
26) microscopia clinica e citodiagnostica.

Art. 129. — La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria.

Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corso pluriennale l'esame è sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in biologia clinica gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta su un argomento attinente alla specializzazione e nell'espletamento di prove pratiche.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Data a Roma, addì 14 gennaio 1980

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1980
Registro n. 38 *Istruzione, foglio n.* 31

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1980, n. **159.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 569, 570, relativi alla scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Art. 569. — Alla facoltà di medicina e chirurgia è annessa una scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva, con sede presso l'istituto di igiene, che conferisce il diploma di igiene e medicina preventiva con i seguenti orientamenti: sanità pubblica, igiene e tecnica ospedaliera, igiene del lavoro, igiene e medicina scolastica, laboratorio.

Il corso ha la durata di quattro anni.

Il corso si distingue in un biennio propedeutico seguito da un biennio differenziato con cinque orientamenti e precisamente:

a) sanità pubblica;

b) igiene e tecnica ospedaliera;

c) igiene del lavoro;

d) igiene e medicina scolastica;

e) laboratorio.

Sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia. La ammissione avviene per titoli ed esami.

Sono disponibili trentacinque posti per ciascun anno di corso e complessivamente centoquaranta per l'intero corso di studio.

Coloro che hanno conseguito il diploma di specializzazione per uno dei cinque orientamenti, possono essere iscritti al terzo anno di un altro orientamento nell'ambito della disponibilità dei posti.

Non sono consentite altre abbreviazioni di corso.

Art. 570. — Il piano di studi è il seguente:

I BIENNIO

1° *Anno*:

metodologia statistica e biometria;
educazione sanitaria;
psicologia;
microbiologia e immunologia I;
parassitologia;
epidemiologia generale e metodologia;
profilassi generale;
sociologia medica ed antropologia culturale.

2° *Anno*:

microbiologia e immunologia II;
patologia e clinica delle malattie infettive;
epidemiologia e profilassi delle malattie infettive I;
patologia e clinica delle malattie non infettive di importanza sociale;
epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale I;
demografia e statistica sanitaria;
legislazione e programmazione sanitaria.

a) *Orientamento di sanità pubblica*

II BIENNIO

3° *Anno*:

epidemiologia e profilassi delle malattie infettive II;
epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale II;
igiene dell'ambiente fisico e difesa ecologica;
igiene degli alimenti e della nutrizione;
igiene dell'età evolutiva;
igiene del lavoro;
igiene ed assistenza dell'anziano.

4° *Anno*:

igiene edilizia e dell'aggregato urbano;
igiene ospedaliera;
organizzazione del territorio e programmazione sataria;
medicina di comunità;
economia sanitaria;
elementi di diritto amministrativo.

b) *Orientamento di igiene e tecnica ospedaliera*

II BIENNIO

3° *Anno*:

epidemiologia e profilassi delle malattie infettive II;
epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale II;
igiene dell'ambiente fisico e difesa ecologica;
igiene e tecnica delle costruzioni ospedaliere; arredamenti ed impianti tecnologici;
igiene dell'alimentazione e dietetica ospedaliera;
organizzazione e funzionamento degli ospedali I;
elementi di diritto e legislazione ospedaliera.

4° *Anno*:

organizzazione e funzionamento degli ospedali II;
compiti ed attribuzione della direzione sanitaria;
formazione professionale e compiti del personale ospedaliero;
programmazione ospedaliera e medicina di comunità;
assistenza psichiatrica;
aspetti socio-sanitari dell'ospitalismo;
aspetti economici della gestione ospedaliera.

c) *Orientamento di igiene del lavoro*

II BIENNIO

3° *Anno*:

epidemiologia e profilassi delle malattie infettive II;
epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale II;
igiene dell'ambiente fisico e difesa ecologica;
epidemiologia e profilassi delle malattie del lavoro;
tecnica ed economia degli impianti industriali;
tossicologia industriale e diagnostica di laboratorio;
elementi di fisica tecnica applicata all'igiene;
igiene dell'ambiente di lavoro I.

4° *Anno*:

igiene dell'ambiente di lavoro II;
elementi di diritto e legislazione del lavoro;
psicologia del lavoro;
prevenzione degli infortuni;
politica del territorio ed insediamenti industriali;
igiene del lavoro e medicina di comunità.

d) *Orientamento di igiene e medicina scolastica*

II BIENNIO

3° *Anno*:

epidemiologia e profilassi delle malattie infettive II;
epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale II;
igiene dell'ambiente fisico e difesa ecologica;
clinica delle malattie dell'età evolutiva;
epidemiologia e profilassi delle malattie dell'età evolutiva;
igiene degli alimenti e della nutrizione;
auxologia normale e patologica;
psicologia dell'età evolutiva.

4° *Anno*:

servizi di medicina scolastica;
edilizia ed arredamento scolastico;
elementi di pedagogia;

assistenza parascolastica;
educazione sanitaria nella scuola;
legislazione scolastica;
igiene mentale.

e) *Orientamento di laboratorio*

II Biennio

3° *Anno*:

epidemiologia e profilassi delle malattie infettive II;
epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale II;
igiene dell'ambiente fisico e difesa ecologica;
metodi e dosaggi fisico-chimici per il controllo dell'inquinamento ambientale;
metodi e dosaggi biologici per il controllo dell'inquinamento ambientale;
strumentazione e metodologie chimico-cliniche ed ematologiche I;
microscopia applicata all'igiene;
elementi di fisica tecnica applicata all'igiene;
accertamento diagnostico delle malattie infettive e parassitarie I.

4° *Anno*:

metodi e dosaggi fisico-chimici per il controllo dell'inquinamento ambientale II;
accertamento diagnostico delle malattie infettive e parassitarie II;
strumentazione e metodologie chimico-cliniche ed ematologiche II;
ispezione e controllo degli alimenti;
elementi di informatica.

I corsi possono essere integrati da insegnamenti complementari scelti dal consiglio della scuola tra i seguenti:

Materie complementari:

1) automazione del sistema ospedaliero;
2) biochimica applicata;
3) climatologia;
4) diritto sanitario internazionale;
5) elementi di medicina legale;
6) genetica umana;
7) geologia applicata all'igiene;
8) idrologia;
9) igiene dei climi tropicali;
10) igiene dei trasporti;
11) igiene militare;
12) igiene rurale;
13) istituzioni di matematiche;
14) micologia;
15) radioprotezionistica.

A giudizio della scuola possono essere indicati come complementari anche altri insegnamenti regolarmente attivati nei corsi di laurea dell'Università.

I corsi sono integrati da un tirocinio pratico della durata non inferiore a tre mesi, da svolgersi durante il secondo biennio.

La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria.

Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove d'esame; per le materie a corso pluriennale l'esame è sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Le prove d'esame si svolgono in due sessioni: estiva ed autunnale.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in igiene e medicina preventiva, gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Data a Roma, addì 14 gennaio 1980

PERTINI

Valitutti

Visto, *il Guardasigilli*: Morlino
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1980
Registro n. 38 *Istruzione, foglio n.* 32

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1980.

Modificazione al decreto ministeriale 19 giugno 1979 concernente le condizioni e modalità di concessione della garanzia statale su finanziamenti concessi alle imprese in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, concernente provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

Visto, in particolare, l'art. 2-*bis* della cennata legge n. 95 del 1979, il quale prevede che il Tesoro dello Stato può garantire in tutto o in parte i debiti che le società in amministrazione straordinaria contraggono con istituzioni creditizie per il finanziamento della gestione corrente e per la riattivazione ed il completamento di impianti, immobili e attrezzature industriali, fino ad un ammontare complessivo non eccedente, per il totale delle imprese assistite, i cinquecento miliardi di lire;

Visto il proprio decreto del 19 giugno 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1979, registro n. 13 Tesoro, foglio n. 395, con il quale sono state stabilite le condizioni e modalità per la prestazione della cennata garanzia statale e, in particolare, il punto *c*) dell'allegato che forma parte integrante di detto provvedimento, nel quale si precisa che, per i finanziamenti diretti alla gestione corrente, la garanzia statale per gli interessi si estende fino a concorrenza dell'ammontare determinato secondo il tasso di riferimento per il credito agevolato al settore industriale, vigente al momento della concessione del finanziamento;

Considerato che per effetto della lievitazione del costo di provvista, nel frattempo intervenuta sul mercato monetario, il tasso di riferimento applicato alle operazioni di credito a medio termine al settore industriale non è remunerativo per le banche che effettuano operazioni « a breve » per finanziare la gestione corrente delle imprese;

Ritenuta, in conseguenza, la necessità di procedere previa modifica del citato decreto del 19 giugno 1979 ad un adeguamento del tasso d'interesse predetto, fis-

sandolo in misura pari a quella che il sistema bancario applica ai propri interventi in favore della clientela più affidabile (c.d. « prime rate »);

Vista la delibera adottata dal CIPI nella riunione del 31 gennaio 1980;

Decreta:

Il punto *c*) dell'allegato al decreto ministeriale in data 19 giugno 1979, richiamato in premessa, è sostituito con il seguente:

« *c*) Per i finanziamenti diretti alla gestione corrente occorre che la garanzia venga espressamente richiesta dal commissario, sentito il comitato di sorveglianza; entrambi debbono dichiarare che non vi sono altre possibilità di garantire in tutto o in parte i finanziamenti stessi. La garanzia statale per gli interessi si estende fino a concorrenza dell'ammontare determinato secondo il tasso per la clientela primaria — prime rate — determinato in sede Associazione bancaria italiana per le operazioni in conto corrente o in altre forme tecniche, vigente durante la durata del finanziamento ».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e, quindi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 febbraio 1980

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *marzo* 1980
Registro n. 7 *Tesoro, foglio n.* 78

(4341)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1980.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta De Langlade & Grancelli S.p.a., in Genova.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945 che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di pesce all'olio, di origine e provenienza Portogallo, la ditta De Langlade & Grancelli S.p.a. di Genova, ha effettuato un pagamento anticipato di Esc. P. 267.570 di cui al mod. *B*-Import n. 4480285, rilasciato dalla Banca Passadore di Genova il 6 marzo 1975;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che le dichiarazioni d'importazione concernenti l'operazione predetta sono state accettate dalla dogana nei termini, relativamente a merce per un valore di Esc. P. 98.640, mentre la rimanente parte per un valore di Esc. P. 168.930 tra il 27 ed il 30 ottobre 1975 con un ritardo, quindi, di circa cinque mesi rispetto all'impegno valutario della domiciliata in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 490672 del 19 settembre 1979 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che il perfezionamento in ritardo della importazione di merce per Esc. P. 168.930 è stato determinato da circostanze di carattere meramente aziendali, cioè da momentaneo ristagno del mercato nazionale del prodotto ed a conseguenti difficoltà della ditta nel pagamento delle spese di sdoganamento;

Considerato pertanto che le motivazioni addotte nell'istanza del 5 luglio 1979 non sono da considerare idonee ad esimere la ditta da responsabilità in ordine al ritardato sdoganamento, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1126 richiamata;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta De Langlade & Grancelli S.p.a. di Genova mediante fidejussione della Banca Passadore di Genova nella misura del 5% di Esc. P. 168.930 parte del mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 marzo 1980

p. *Il Ministro*: BALDI

(3975)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1980.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Mario Parenti, in Roma.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945 che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di un autobus usato Fiat-Van Hool, di origine e provenienza Germania Occidentale, la ditta Mario Parenti ha effettuato un pagamento anticipato di D.M. 50.000 di cui al modello *B*-Import n. 6067023 rilasciato dalla Banca d'America e d'Italia in data 30 ottobre 1975;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Roma il 7 gennaio 1976 con un ritardo, quindi, di trenta giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 902/00171 del 16 gennaio 1979 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che, secondo quanto dichiarato dall'operatore, il ritardo sarebbe stato causato da guasti meccanici che avrebbero influito negativamente sui tempi di trasferimento, stante che l'autocarro stesso è giunto in Italia con i propri mezzi;

Considerato che l'operatore, per quanto appositamente sollecitato dell'Ufficio italiano dei cambi per il tramite della banca fidejubente, non ha prodotto alcuna documentazione probante e che, pertanto, tale fatto non può essere considerato idoneo ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione all'operatore stesso;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Mario Parenti, mediante fidejussione della Banca d'America e d'Italia, nella misura del 5% di D.M. 50.000 di cui al modello *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 marzo 1980

p. *Il Ministro*: BALDI

(3974)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1980.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Leasing regionale lombardo S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945 che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di una macchina per maglieria di origine e provenienza Svizzera la ditta Leasing regionale lombardo S.p.a., in Milano, ha effettuato un pagamento anticipato di franchi svizzeri 125.838 di cui al mod. *B*-Import n. 5761597 rilasciato dalla Cassa di risparmio delle provincie lombarde, Milano in data 1° ottobre 1976;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Como il 5 gennaio 1977 con un ritardo, quindi, di trentasei giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 901/30871 del 30 agosto 1979 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che l'operatore ha inteso giustificare il tardivo perfezionamento della operazione, con la richiesta da parte dell'utilizzatore finale dell'impianto di ulteriori collaudi, per cui i tempi di consegna subivano un notevole slittamento;

Considerato che tali fatti, nonostante esplicita richiesta dell'Ufficio italiano dei cambi, non sono stati mai documentati dalla interessata, per cui non possono essere considerati idonei ad escludere l'imputabilità della ritardata importazione alla interessata medesima, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Leasing regio-

nale lombardo S.p.a., mediante fidejussione della Cassa di risparmio delle provincie lombarde (Milano), nella misura del 5 % di Fr.Sv. 125.838 di cui al modello *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 marzo 1980

p. *Il Ministro*: BALDI

(3977)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1980.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Italwatch S.p.a., in Genova.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945 che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Italwatch S.p.a. di Genova ha effettuato un pagamento anticipato di D.M. 211.008,47 di cui al mod. *B*-Import n. 4480115, rilasciato in data 17 dicembre 1974 dalla Banca Passadore di Genova, per l'importazione di una partita di orologi da polso di origine e provenienza Giappone;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Genova, entro il termine di validità dell'impegno valutario limitatamente all'importo di D.M. 140.127, e per il saldo di D.M. 70.507,31 con un ritardo di quattro mesi circa rispetto al predetto termine;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 345128 del 5 ottobre 1979 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che la ditta interessata ha inteso giustificare il parziale ritardo dell'importazione con la circostanza che, non avendo immediata necessità della disponibilità della merce, ha deliberatamente deciso di rimandarne lo sdoganamento, al fine di rimandare il pagamento del deposito previo del 50% del valore dell'importazione, al tempo vigente;

Considerato che i fatti addotti non possono essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto anzi indicativi di una precisa volontà in tal senso dell'importatore stesso;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Italwatch S.p.a., di Genova mediante fidejussione della Banca Passadore di Genova, nella misura del 5 % di D.M. 70.507,31, parte del mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 marzo 1980

p. *Il Ministro*: BALDI

(3973)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1980.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Leasing regionale lombardo S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945 che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di un impianto di panificazione, di origine e provenienza Olanda, la ditta Leasing regionale lombardo S.p.a., ha effettuato un pagamento anticipato di F.Ol. 43.983 di cui al modello *B*-Import n. 4933080 rilasciato dalla Cassa di risparmio delle provincie lombarde di Milano, in data 11 settembre 1975;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma della legge 20 luglio 1952,

n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accertata dalla dogana di Milano il 21 novembre 1975 con un ritardo, quindi, di quarantuno giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 901/30871 del 30 agosto 1979 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che l'importatore ha dichiarato che il ritardo verificatosi nel perfezionamento dell'operazione era conseguenza del mancato rispetto dei termini di consegna da parte del fornitore, senza però fornire alcuna prova documentale di quanto affermato per quanto espressamente sollecitato e diffidato dall'Ufficio italiano dei cambi;

Considerato pertanto che la dichiarazione della ditta italiana, allegata all'istanza di liberazione presentata dalla banca fidejubente, perché priva di documentazione, non può essere considerata idonea ad escludere l'imputabilità della ditta medesima ai sensi dell'art. 5 della legge 1126 citata;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Leasing regionale lombardo S.p.A., mediante fidejussione della Cassa di risparmio delle provincie Lombarde di Milano, misura del 5 % di F.Ol. 43.983 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 marzo 1980

p. *Il Ministro*: Baldi

(3976)

DECRETO MINISTERIALE 19 marzo 1980.

Sostituzione di un membro supplente della commissione regionale per l'impiego della Basilicata.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 22 della legge 12 agosto 1977, n. 675, che prevede l'istituzione delle commissioni regionali per la mobilità della manodopera;

Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 1978 di costituzione della commissione regionale per la mobilità della manodopera della Basilicata;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479, il quale stabilisce, tra l'altro, che le commissioni regionali per la mobilità assumono la denominazione di commissioni regionali per l'impiego;

Vista la nota n. 573 del 9 febbraio 1980, con la quale l'ufficio regionale del lavoro di Potenza fa presente la necessità di sostituire, in seno alla citata commissione, il sig. Decio Di Bello, rappresentante supplente della CGIL, dimissionario, con il sig. Savino Gentile;

Decreta:

Il sig. Savino Gentile è nominato membro supplente della commissione regionale per l'impiego della Basilicata, quale rappresentante supplente della CGIL, in sostituzione del sig. Decio Di Bello, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 marzo 1980

Il Ministro: Scotti

(4257)

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Licana Sud, in Frattamaggiore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Licana Sud di Frattamaggiore (Napoli);

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 15 gennaio 1979 al 15 luglio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Licana Sud di Frattamaggiore (Napoli), è prolungata al 15 ottobre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 marzo 1980

Il Ministro: Scotti

(4453)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Licana Sud, in Frattamaggiore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Licana Sud di Frattamaggiore (Napoli);

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1979 e 25 marzo 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 15 gennaio 1979 al 15 ottobre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Licana Sud di Frattamaggiore (Napoli), è prolungata al 13 gennaio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(4454)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale uso veterinario denominata « Gammacaf », nelle confezioni 1 flacone liofilizzato + 1 fiala solvente × ml 10 e 5 fiale liofilizzate + 5 fiale solvente × ml 10, della ditta Istituto sieroterapico milanese Serafino Belfanti, in Milano. (Decreto di revoca n. 6016/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il provvedimento in data 14 maggio 1969, con il quale venne registrata al n. 20849 la specialità medicinale per uso veterinario denominata « Gammacaf » iniettabile, nelle confezioni 1 flacone liofilizzato + 1 fiala solvente × ml 10 e 5 fiale liofilizzate + 5 fiale solvente × ml 10 a nome della ditta Istituto sieroterapico milanese Serafino Belfanti, con sede e domicilio fiscale in Milano, via C. R. Darwin, 20 - codice fiscale n. 00825190150, prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che qualificati organismi internazionali hanno raccomandato di non usare in terapia veterinaria farmaci ritenuti indispensabili in terapia umana, in relazione al fatto che essi possano realizzare delle farmaco resistenze con negative ripercussioni nell'ambito della medesima terapia umana e che il cloramfenicolo rientra fra detti farmaci;

Considerato, altresì, che la suddetta specialità medicinale, per uso veterinario è a base di cloramfenicolo e di altre sostanze medicamentose ad azione primaria;

Considerato, infine, che il Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 29 maggio 1978, ha espresso parere che l'uso del CAF addizionato con altre sostanze medicamentose ad azione primaria per via iniettabile venga escluso; come contestato alla ditta interessata con ministeriale in data 27 novembre 1978;

Atteso, altresì, che la variazione di composizione del prodotto di cui trattasi, richiesta dalla ditta interessata, non può essere accolta in quanto anche la nuova composizione non sarebbe conforme a quanto espresso dal Consiglio superiore di sanità nella suddetta seduta del 29 maggio 1978, come da parere in data 22 gennaio 1980 della Direzione generale del servizio veterinario;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale per uso veterinario denominata « Gammacaf » iniettabile, nelle confezioni 1 flacone liofilizzato + 1 fiala solvente × ml 10 e 5 fiale liofilizzate + 5 fiale solvente × ml 10, registrata al n. 20849 in data 14 maggio 1969, a nome della ditta Istituto sieroterapico milanese Serafino Belfanti, con sede e domicilio fiscale in Milano, via C. R. Darwin, 20 - codice fiscale numero 00825190150.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 aprile 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(4150)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1980.
Riconoscimento in provincia di Frosinone del carattere sostitutivo dell'attività industriale della ditta G.I.P. S.r.l.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 7 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la domanda della ditta G.I.P. S.r.l., con sede in Roma, per il riconoscimento del carattere sostitutivo ai fini dell'avviamento preferenziale dei lavoratori licenziati dalla S.p.a. Graphitalia Synthetic di Paliano (Frosinone);

Considerato che la società predetta è stata costituita per la realizzazione di iniziative industriali intese al mantenimento dei livelli occupazionali in provincia di Frosinone;

Decreta:

E' riconosciuto in provincia di Frosinone il carattere sostitutivo alle attività industriali della ditta G.I.P. S.r.l.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 3 marzo 1980 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 aprile 1980

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FOSCHI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

(4569)

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1980.
Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Si.Re. - Siracusana resine, in Contrada Targia di Siracusa.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 marzo 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Si.Re. - Siracusana resine di Contrada Targia (Siracusa);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Palermo;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Si.Re. - Siracusana resine di Contrada Targia (Siracusa), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 10 settembre 1979 al 9 marzo 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(4568)

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1980.
Nomina del comitato di sorveglianza delle S.p.a. Liquigas, Liquichimica italiana, Liquichimica Robassomero, I.C.I.R. e Tresit, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

Visti i propri decreti emessi, di concerto con il Ministro del Tesoro, in data 30 aprile 1980 e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 2 maggio 1980, con cui sono state poste in amministrazione straordinaria le S.p.a. Liquigas, Liquichimica italiana, Liquichimica Robassomero, I.C.I.R. e Tresit, con sedi in Milano, via Roncaglia, 12, quali società collegate alla S.p.a. Liquichimica Augusta, posta in amministrazione straordinaria con decreto 11 aprile 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 15 aprile 1980;

Visto il proprio decreto in data 30 aprile 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 2 maggio 1980, con il quale, ai sensi della richiamata legge 3 aprile 1979, n. 95, è nominato il comitato di sorveglianza delle S.p.a. Liquichimica Ferrandina, Liquichimica Augusta, Liquichimica Biosintesi, Liquichimica meridionale;

Visto l'art. 3, secondo comma, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito in legge 3 aprile 1979, n. 95 e l'art. 198, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che, stante il collegamento, di cui al citato art. 3, primo comma, con la S.p.a. Liquichimica Augusta delle S.p.a. Liquigas, Liquichimica italiana, Liquichimica Robassomero, I.C.I.R. e Tresit, deve farsi luogo, per queste ultime, alla nomina dello stesso comitato di sorveglianza di cui sopra, che non vi è motivo di integrare ulteriormente;

Decreta:

Articolo unico

Il comitato di sorveglianza delle S.p.a. Liquichimica Ferrandina, Liquichimica Augusta, Liquichimica Biosintesi, Liquichimica meridionale, nominato con decreto 30 aprile 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 2 maggio 1980 è preposto, con la stessa composizione, alla procedura di amministrazione straordinaria delle S.p.a. Liquigas, Liquichimica italiana, Liquichimica Robassomero, I.C.I.R. e Tresit citate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 maggio 1980

Il Ministro: BISAGLIA

(4609)

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1980.

Nomina del comitato di sorveglianza dell'Istituto finanziario industriale ligure - I.F.I.L. S.p.a., in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

Visto il decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, in data 30 aprile 1980 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 5 maggio 1980, con cui è posto in amministrazione straordinaria l'Istituto finanziario industriale ligure - I.F.I.L. S.p.a., con sede legale in Genova, via Porta degli Archi, 3/15 e sede amministrativa ed effettiva in Bologna, via Cesare Boldrini, 6;

Visto il decreto in data 30 maggio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 2 giugno 1979, con il quale ai sensi della richiamata legge 3 aprile 1979, n. 95, è nominato il comitato di sorveglianza nei confronti delle S.p.a. Mario Maraldi, Forlisider e Montaggi;

Considerato che, ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito in legge 3 aprile 1979, n. 95, stante il collegamento dell'Istituto finanziario industriale ligure - I.F.I.L. S.p.a. con la Mario Maraldi S.p.a. e le altre società citate, deve darsi luogo alla nomina dello stesso comitato di sorveglianza di cui sopra, che non vi è motivo di integrare ulteriormente;

Decreta:

Articolo unico

Il comitato di sorveglianza della S.p.a. Mario Maraldi e delle società collegate poste in amministrazione straordinaria, istituito con decreto 30 maggio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 2 giugno 1979, è preposto alla procedura di amministrazione straordinaria dell'Istituto finanziario industriale ligure - I.F.I.L. S.p.a. citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 maggio 1980

Il Ministro: BISAGLIA

(4610)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1980.

Assoggettamento della S.p.a. Rossisud, in Latina, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

Vista la sentenza depositata il 26 aprile 1980, con cui il tribunale di Latina ha accertato lo stato di insolvenza della Rossisud S.p.a., con sede legale in Latina, nonchè il collegamento della stessa società con il Cotonificio Rossi S.p.a. di Vicenza, ai sensi dell'articolo 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto 14 marzo 1980, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 21 marzo 1980, con cui è posto in amministrazione straordinaria il Cotonificio Rossi S.p.a. ed è autorizzata per anni due la continuazione dell'esercizio dell'impresa predetta;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto-legge per disporre l'amministrazione straordinaria della indicata Rossisud S.p.a., quale società controllata dal Cotonificio Rossi S.p.a. di Vicenza, autorizzare la continuazione dell'esercizio di impresa e nominare lo stesso commissario preposto alla procedura di amministrazione straordinaria del Cotonificio Rossi S.p.a.;

Decreta:

Art. 1.

La Rossisud S.p.a., con sede in Latina, è posta in amministrazione straordinaria collegata con quella del Cotonificio Rossi S.p.a., secondo le norme del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95.

Art. 2.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'impresa, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della citata legge, per anni due.

Art. 3.

E' nominato commissario il dott. Gaetano Calabria, nato a Bassano del Grappa il 10 aprile 1923.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sui seguenti quotidiani: il Corriere della Sera, Il Sole - 24 Ore, Il Messaggero.

Sarà altresì comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà integralmente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 maggio 1980

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

(4611)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1980.

Assoggettamento della S.p.a. Manifattura di Travesio, in Travesio, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'ammissione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

Vista la sentenza depositata il 12 aprile 1980, con cui il tribunale di Pordenone ha accertato lo stato di insolvenza della Manifattura di Travesio S.p.a., con sede legale in Travesio (Pordenone), nonchè il collegamento della stessa società con il Cotonificio Rossi S.p.a. di Vicenza, ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto 14 marzo 1980, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 21 marzo 1980, con cui è posto in amministrazione straordinaria il Cotonificio Rossi S.p.a. ed è autorizzata per anni due la continuazione dell'esercizio dell'impresa predetta;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto-legge per disporre l'amministrazione straordinaria della indicata Manifattura di Travesio S.p.a., autorizzare la continuazione dell'esercizio di impresa e nominare lo stesso commissario preposto alla procedura di amministrazione straordinaria del Cotonificio Rossi S.p.a.;

Decreta:

Art. 1.

La Manifattura di Travesio S.p.a., con sede legale in Travesio (Pordenone), è posta in amministrazione straordinaria collegata con quella del Cotonificio Rossi S.p.a., secondo le norme del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95.

Art. 2.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'impresa, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della citata legge, per anni due.

Art. 3.

E' nominato commissario il dott. Gaetano Calabria, nato a Bassano del Grappa il 10 aprile 1923.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sui seguenti quotidiani: il Corriere della Sera, Il Sole - 24 Ore, Il Gazzettino.

Sarà altresì comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà integralmente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 maggio 1980

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

(4612)

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1980.

Assoggettamento della S.p.a. Liquifarm Cip Zoo, in Brescia, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

Vista la sentenza depositata il 30 aprile 1980, con cui il tribunale di Brescia ha accertato lo stato di insolvenza della S.p.a. Liquifarm Cip Zoo, con sede in Brescia, via Parenzo n. 97, nonchè il collegamento della stessa società con la Liquigas S.p.a., ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto 30 aprile 1980, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 2 maggio 1980, con cui è posta in amministrazione straordinaria la Liquigas S.p.a., con sede in Milano, via Roncaglia, 12, ed è autorizzata per anni due la continuazione dell'esercizio dell'impresa;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto-legge per disporre l'amministrazione straordinaria della indicata S.p.a. Liquifarm Cip Zoo, autorizzare la continuazione dell'esercizio di impresa e nominare lo stesso commissario preposto alla procedura di amministrazione straordinaria della Liquigas S.p.a.;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Liquifarm Cip Zoo, con sede in Brescia, via Parenzo, 97, è posta in amministrazione straordinaria collegata con quella della S.p.a. Liquigas, secondo le norme della legge 3 aprile 1979, n. 95.

Art. 2.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'impresa, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge citata.

Art. 3.

E' nominato commissario il dott. Eugenio Carbone, nato a Oppido Mamertina (Reggio Calabria), il 15 gennaio 1915.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sui seguenti quotidiani: il Corriere della Sera, Il Sole - 24 Ore, il Giornale di Brescia.

Sarà altresì comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà integralmente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 maggio 1980

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

(4613)

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1980.

Assoggettamento della S.p.a. Meridalma - Meridionale alimenti e mangimi, in Brescia, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

Vista la sentenza depositata il 30 aprile 1980, con cui il tribunale di Brescia ha accertato lo stato di insolvenza della S.p.a. Meridalma - Meridionale alimenti e mangimi, con sede legale in Anagni (Frosinone) e sede amministrativa in Brescia, via Parenzo, 97, nonchè il collegamento della stessa società con la Liquifarm Cip Zoo S.p.a. e quindi con la Liquigas S.p.a., ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato, e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto 30 aprile 1980, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 2 maggio 1980, con cui è posta in amministrazione straordinaria la Liquigas S.p.a., con sede in Milano, via Roncaglia, 12, ed è autorizzata per anni due la continuazione dell'esercizio dell'impresa;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto-legge per disporre l'amministrazione straordinaria della indicata S.p.a. Meridalma - Meridionale alimenti e mangimi, autorizzare la continuazione dell'esercizio di impresa e nominare lo stesso commissario preposto alla procedura di amministrazione straordinaria della Liquigas S.p.a.;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Meridalma - Meridionale alimenti e mangimi, con sede legale in Anagni (Frosinone) e sede amministrativa in Brescia, via Parenzo, 97, è posta in amministrazione straordinaria collegata con quella della S.p.a. Liquigas, secondo le norme della legge 3 aprile 1979, n. 95.

Art. 2.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'impresa, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge citata.

Art. 3.

E' nominato commissario il dott. Eugenio Carbone, nato a Oppido Mamertina (Reggio Calabria), il 15 gennaio 1915.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sui seguenti quotidiani: il Corriere della Sera, Il Sole - 24 Ore, il Giornale di Brescia.

Sarà altresì comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà integralmente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 maggio 1980

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

(4614)

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1980.

Assoggettamento della S.p.a. Eurobio, in Brescia, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

Vista la sentenza depositata il 30 aprile 1980, con cui il tribunale di Brescia ha accertato lo stato di insolvenza della S.p.a. Eurobio, con sede in Brescia, via Parenzo, 97, nonchè il collegamento della stessa società con la Liquifarm Cip Zoo S.p.a. e quindi con la Liquigas S.p.a., ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto 30 aprile 1980, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 2 maggio 1980, con cui è posta in amministrazione straordinaria la Liquigas S.p.a., con sede in Milano, via Roncaglia, 12, ed è autorizzata per anni due la continuazione dell'esercizio dell'impresa;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto-legge per disporre l'amministrazione straordinaria della indicata S.p.a. Eurobio, autorizzare la continuazione dell'esercizio d'impresa e nominare lo stesso commissario preposto alla procedura di amministrazione straordinaria della Liquigas S.p.a.;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Eurobio, con sede in Brescia, via Parenzo n. 97, è posta in amministrazione straordinaria collegata con quella della S.p.a. Liquigas, secondo le norme della legge 3 aprile 1979, n. 95.

Art. 2.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'impresa, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge citata.

Art. 3.

E' nominato commissario il dott. Eugenio Carbone, nato a Oppido Mamertina (Reggio Calabria), il 15 gennaio 1915.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sui seguenti quotidiani: il Corriere della Sera, Il Sole - 24 Ore, il Giornale di Brescia.

Sarà altresì comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà integralmente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 maggio 1980

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

(4615)

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1980.

Assoggettamento della S.p.a. Edilproget, in Brescia, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

Vista la sentenza depositata il 30 aprile 1980, con cui il tribunale di Brescia ha accertato lo stato di insolvenza della S.p.a. Edilproget, con sede in Brescia, via Parenzo, 97, nonchè il collegamento della stessa società con la Liquifarm Cip Zoo S.p.a. e quindi con la Liquigas S.p.a., ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto 30 aprile 1980, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 2 maggio 1980, con cui è posta in amministrazione straordinaria la Liquigas S.p.a., con sede in Milano, via Roncaglia, 12, ed è autorizzata per anni due la continuazione dell'esercizio dell'impresa;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto-legge per disporre l'amministrazione straordinaria dell'indicata S.p.a. Edilproget, autorizzare la continuazione dell'esercizio d'impresa e nominare lo stesso commissario preposto alla procedura di amministrazione straordinaria della Liquigas S.p.a.;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Edilproget, con sede in Brescia, via Parenzo n. 97, è posta in amministrazione straordinaria collegata con quella della S.p.a. Liquigas, secondo le norme della legge 3 aprile 1979, n. 95.

Art. 2.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'impresa, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge citata.

Art. 3.

E' nominato commissario il dott. Eugenio Carbone, nato a Oppido Mamertina (Reggio Calabria), il 15 gennaio 1915.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sui seguenti quotidiani: il Corriere della Sera, Il Sole-24 Ore, il Giornale di Brescia.

Sarà altresì comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà integralmente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 maggio 1980

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

(4616)

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1980.

Assoggettamento della S.p.a. Cip Zoo avicola, in Brescia, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

Vista la sentenza depositata il 30 aprile 1980, con cui il tribunale di Brescia ha accertato lo stato di insolvenza della S.p.a. Cip Zoo avicola, con sede in Brescia, via Parenzo, 97, nonché il collegamento della stessa società con la Liquifarm Cip Zoo S.p.a. e quindi con la Liquigas S.p.a., ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto 30 aprile 1980, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 2 maggio 1980, con cui è posta in amministrazione straordinaria la Liquigas S.p.a., con sede in Milano, via Roncaglia, 12, ed è autorizzata per anni due la continuazione dell'esercizio dell'impresa;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto-legge per disporre l'amministrazione straordinaria della indicata S.p.a. Cip Zoo avicola, autorizzare la continuazione dell'esercizio di impresa e nominare lo stesso commissario preposto alla procedura di amministrazione straordinaria della Liquigas S.p.a.;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Cip Zoo avicola, con sede in Brescia, via Parenzo, 97, è posta in amministrazione straordinaria collegata con quella della S.p.a. Liquigas, secondo le norme della legge 3 aprile 1979, n. 95.

Art. 2.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'impresa, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge citata.

Art. 3.

E' nominato commissario il dott. Eugenio Carbone, nato a Oppido Mamertina (Reggio Calabria), il 15 gennaio 1915.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sui seguenti quotidiani: il Corriere della Sera, Il Sole - 24 Ore, il Giornale di Brescia.

Sarà altresì comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà integralmente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 maggio 1980

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

(4617)

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1980.

Assoggettamento della S.p.a. Cip Zoo zootecnica, in Brescia, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

Vista la sentenza depositata il 30 aprile 1980, con cui il tribunale di Brescia ha accertato lo stato di insolvenza della S.p.a. Cip Zoo zootecnica, con sede in Brescia, via Parenzo, 97, nonché il collegamento della stessa società con la Liquifarm Cip Zoo S.p.a. e quindi con la Liquigas S.p.a., ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto 30 aprile 1980, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 2 maggio 1980, con cui è posta in amministrazione straordinaria la Liquigas S.p.a., con sede in Milano, via Roncaglia, 12, ed è autorizzata per anni due la continuazione dell'esercizio dell'impresa;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto-legge per disporre l'amministrazione straordinaria della indicata S.p.a. Cip Zoo zootecnica, autorizzare la continuazione dell'esercizio di impresa e nominare lo stesso commissario preposto alla procedura di amministrazione straordinaria della Liquigas S.p.a.;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Cip Zoo zootecnica, con sede in Brescia, via Parenzo, 97, è posta in amministrazione straordinaria collegata con quella della S.p.a. Liquigas, secondo le norme della legge 3 aprile 1979, n. 95.

Art. 2.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'impresa, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge citata.

Art. 3.

E' nominato commissario il dott. Eugenio Carbone, nato a Oppido Mamertina (Reggio Calabria), il 15 gennaio 1915.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sui seguenti quotidiani: il Corriere della Sera, Il Sole - 24 Ore, il Giornale di Brescia.

Sarà altresì comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà integralmente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 maggio 1980

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

(4618)

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1980.

Assoggettamento della S.p.a. Cip Zoo alimentari, in Brescia, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

Vista la sentenza depositata il 30 aprile 1980, con cui il tribunale di Brescia ha accertato lo stato di insolvenza della S.p.a. Cip Zoo alimentari, con sede in Brescia, via Parenzo, 97, nonchè il collegamento della stessa società con la Liquifarm Cip Zoo S.p.a. e quindi con la Liquigas S.p.a., ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto 30 aprile 1980, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 2 maggio 1980, con cui è posta in amministrazione straordinaria la Liquigas S.p.a., con sede in Milano, via Roncaglia, 12, ed è autorizzata per anni due la continuazione dell'esercizio della impresa;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto-legge per disporre l'amministrazione straordinaria della indicata S.p.a. Cip Zoo alimentari, autorizzare la continuazione dell'esercizio di impresa e nominare lo stesso commissario preposto alla procedura di amministrazione straordinaria della Liquigas S.p.a.;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Cip Zoo alimentari, con sede in Brescia, via Parenzo, 97, è posta in amministrazione straordinaria collegata con quella della S.p.a. Liquigas, secondo le norme della legge 3 aprile 1979, n. 95.

Art. 2.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'impresa, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della citata legge.

Art. 3.

E' nominato commissario il dott. Eugenio Carbone, nato a Oppido Mamertina (Reggio Calabria), il 15 gennaio 1915.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sui seguenti quotidiani: il Corriere della Sera, Il Sole - 24 Ore, il Giornale di Brescia.

Sarà altresì comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà integralmente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 maggio 1980

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

(4619)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Approvazione dei piani regolatori generali dei comuni di S. Possidonio, Fontevivo e Vezzano sul Crostolo

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nella data appresso indicata, sono stati approvati i piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicati. Copia di tali deliberazioni e degli atti tecnici alle medesime allegati, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali interessati, a libera visione del pubblico, a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni:

deliberazione 11 marzo 1980, n. 922 (controllata senza rilievi dalla commissione regionale di controllo con atto numero 2866/2451 nella seduta del 2 aprile 1980): comune di S. Possidonio (Modena) (piano adottato con deliberazione del consiglio comunale 3 maggio 1979, n. 51);

deliberazione 11 marzo 1980, n. 925 (controllata senza rilievi dalla commissione regionale di controllo con atto n. 2759/2330 nella seduta del 2 aprile 1980): comune di Fontevivo (Parma) (piano adottato con deliberazione del consiglio comunale 30 novembre 1977, n. 77);

deliberazione 11 marzo 1980, n. 927 (controllata senza rilievi dalla commissione regionale di controllo con atto n. 3124/2583 nella seduta del 14 aprile 1980): comune di Vezzano sul Crostolo (Reggio Emilia) (piano adottato con deliberazioni del consiglio comunale 26 luglio 1978, n. 83 e 29 luglio 1978, n. 84).

(4536)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso, per titoli, a ventidue posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Piacenza.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI PIACENZA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417 ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 9 gennaio 1973, n. 3, e successive modificazioni;

Vista la telecircolare della direzione generale delle poste e delle telecomunicazioni n. ULA/1300 del 20 febbraio 1965;

Vista la circolare n. ULA 3413/C/330401 del 1° dicembre 1976 e telecircolare n. DC/UL/3413/C/44434 del 1° luglio 1977;

Considerato che, ai sensi dell'art. 125 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, l'iscrizione nello elenco provinciale dei sostituti si consegue mediante pubblico concorso per titoli;

Ordina:

Art. 1.
Bando di concorso

E' bandito ai sensi dell'art. 125 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, un concorso, per titoli, a ventidue posti di sostituto alle dipendenze della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Piacenza.

Il 10 % di tali posti, pari a due, è riservato agli orfani del personale postelegrafonico ed alle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conseguimento della pensione.

Art. 2.
Requisiti

Per l'ammissione al concorso occorrono i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32, elevata a 45 in favore delle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo per il conseguimento della pensione;

c) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686);

d) sana costituzione ed attitudine fisica alla particolare natura del servizio da svolgere;

e) essere in possesso della licenza elementare (quinta classe) o titolo equipollente. E' considerato titolo equipollente alla licenza elementare l'attestazione con cui la competente autorità scolastica riconosca il grado di istruzione posseduto dall'interessato, accertato a norma dell'art. 428 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 16 aprile 1928, n. 1297;

f) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso).

Non possono partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano stati depennati da elenchi dei sostituti per motivi disciplinari;

b) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

c) coloro che siano stati collocati in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

I requisiti richiesti, nonchè quelli che costituiscono titolo di preferenza nella nomina, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità dello schema esemplificativo di cui allo allegato *A*, indirizzate alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Piacenza, dovranno essere presentate o spedite con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla direzione stessa entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dovranno essere allegati alla domanda i documenti relativi ai titoli di merito di cui al successivo art. 5 e quelli comprovanti i titoli di preferenza nella nomina previsti dall'art. 6.

Gli orfani e le vedove del personale postelegrafonico dovranno allegare alla domanda un attestato dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da cui risulti che si trovano nelle condizioni richieste per avere titolo alla riserva dei posti di cui all'art. 1.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio, nonchè il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni. Le vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile per il conseguimento della pensione, dovranno espressamente precisare tale loro condizione ai fini dell'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le condanne penali riportate ed i procedimenti penali pendenti, specificandone la natura, oppure l'inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data e dell'istituto presso cui è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendono indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) l'elenco provinciale dei sostituti nel quale eventualmente è iscritto o è stato iscritto specificando in quest'ultimo caso i motivi della cancellazione;

l) i documenti che allegano alla domanda stessa, enumerandoli e specificandoli.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o da altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati, in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 4.

Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti, con ordinanza motivata del direttore provinciale.

Art. 5.

Commissione esaminatrice - Titoli valutabili

La valutazione dei titoli presentati dai candidati verrà effettuata dalla commissione provinciale per gli uffici locali di Piacenza in base ai coefficienti numerici stabiliti con decreto ministeriale n. ULA/1302/A/00122 del 2 marzo 1978.

I titoli valutabili sono:

1) titoli di studio superiore alla quinta classe elementare. I candidati dovranno documentare il possesso mediante certificati rilasciati, in carta da bollo, dalle competenti autorità scolastiche. Qualora tali certificati siano rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Piacenza, le firme apposte ai certificati stessi dovranno essere legalizzate dal provveditore agli studi (art. 16 della legge 4 gennaio 1968, n. 15);

2) servizi prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in qualità di sostituto reggente, agente straordinario U.L.A., operatore straordinario U.L.A., procaccia con obbligazione personale non avente titolo ai benefici previsti dall'art. 10 della legge 12 marzo 1968, n. 259, sostituti procaccia con obbligazione personale, prestatore d'opera, nonchè l'iscrizione negli elenchi provinciali dei sostituti.

Tali titoli vanno documentati mediante certificati in bollo rilasciati dalle competenti direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni;

3) servizi di ruolo e non di ruolo prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni o presso altre amministrazioni pubbliche, da documentare mediante copia dello stato di servizio, in regolare bollo, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio ed un'attestazione di lodevole servizio;

4) servizi prestati in qualità di sostituto di accollatari di trasporti postali e in qualità di dipendenti di agenzie di recapito.

Tali servizi dovranno essere documentati mediante dichiarazione rilasciata, in carta da bollo, rispettivamente dall'accollatario e dal concessionario dell'agenzia;

5) idoneità conseguita nei concorsi, per esami, per l'accesso ad una delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria delle amministrazioni statali.

Le idoneità dovranno essere documentate da certificati rilasciati, su carta da bollo, dalle competenti autorità;

6) possesso della patente di abilitazione alla guida di motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi grado, da documentare mediante presentazione della copia autentica della patente stessa;

7) residenza da almeno un anno nella provincia di Piacenza.

Tale titolo dovrà essere documentato mediante la produzione di apposito certificato in bollo rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Art. 6.

Graduatoria

La graduatoria sarà formata dalla commissione provinciale per gli uffici locali secondo l'ordine del punteggio attribuito per i titoli presentati.

In caso di uguale punteggio complessivo, verranno applicate le preferenze previste dalle vigenti disposizioni di legge ed a parità di queste ultime, o in assenza di esse, la preferenza è data:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Detta graduatoria sarà approvata con ordinanza del direttore provinciale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nell'ordinanza stessa verranno dichiarati i vincitori del concorso, tenuto conto della riserva di posti prevista dall'art. 1.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I vincitori del concorso saranno invitati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ad inviare, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data del ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato di licenza elementare (quinta classe) rilasciato dalla competente autorità scolastica, oppure la copia autentica di detto certificato, oppure il titolo equipollente di cui al precedente art. 2, su carta da bollo.

L'autenticazione della copia può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'atto originale ed al quale dovrà essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale (art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

La pagella scolastica debitamente redatta e firmata ha lo stesso valore del titolo originale di studio (art. 198 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577);

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'articolo 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato, il medico deve dichiarare le sue qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici. Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve specificatamente essere menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore ai tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al seguente comma.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del presente articolo, purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute, con sedi fuori della provincia di Piacenza e per gli atti o documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita), riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 8.
Nomina dei vincitori

I vincitori che ai sensi del precedente art. 7 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente bando, saranno iscritti nell'elenco dei sostituti con effetto dal primo del mese successivo a quello di approvazione della graduatoria, con ordinanza del direttore provinciale.

L'amministrazione ha la facoltà di conferire, oltre i posti messi a disposizione, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, entro il limite di 1/5 di quelli messi a concorso.

Gli iscritti nell'elenco dei sostituti saranno utilizzati per la sostituzione del personale di cui alla tabella XXIV dell'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, che sia assente per congedo, malattia ed altre cause, nonchè alla copertura di posti di nuova istituzione o vacanti per qualsiasi motivo, sempre che non vi si possa provvedere con gli agenti di scorta previsti dall'art. 17 del testo unico approvato col decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.

E' fatto obbligo, agli iscritti nell'elenco dei sostituti, provenienti da altre province, di fissare la propria residenza in un comune di loro scelta della provincia di Piacenza, al momento della loro prima utilizzazione per la sostituzione del personale di cui al capo precedente del presente bando, provvedendo entro sessanta giorni a trasferirvi la propria residenza, pena la cancellazione dal suddetto elenco.

Agli iscritti nell'elenco dei sostituti sarà corrisposto il trattamento economico iniziale previsto per i fattorini di ruolo del personale dell'esercizio degli uffici locali, soltanto durante i periodi in cui presteranno effettivo servizio.

La presente ordinanza sarà comunicata all'ufficio regionale della Corte dei conti e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Piacenza, addì 26 gennaio 1980

Il direttore provinciale: BAZZANO

Registrata alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Bologna, addì 25 febbraio 1980
Registro n. 1 Poste, foglio n. 179

ALLEGATO A

Alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Piacenza

Il sottoscritto . . . . (1) nato a . . . . il . . . . . . residente in . . . . via . . . . . n. . provincia . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a ventidue posti di sostituto, bandito da codesta direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni con ordinanza n. 1 del 26 gennaio 1980.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha titolo alla riserva dei posti quale orfano di personale postelegrafonico (ovvero quale vedova di personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il diritto alla pensione) (2);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito presso . . . . il . . . .;

5) non ha riportato condanne penali e non ha carichi penali pendenti (4);

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione e la seguente . . . . (5);

7) è alle dipendenze del Ministero . . . . . . con la qualifica di . . . . . (oppure: non è alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

8) non è stato destituito, espulso o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione; non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; non è stato collocato in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

9) non è stato mai iscritto in elenchi provinciali di sostituti (in caso contrario specificare la direzione provinciale presso la quale è stato o è iscritto e i motivi dell'eventuale cancellazione);

10) è in possesso dei seguenti titoli . . . ., che, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, allega alla presente per la valutazione da parte della commissione.

Data, . . .

Firma . .

(la firma dell'aspirante deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco)

---

(1) Le donne coniugate dovranno indicare prima il proprio cognome, poi il nome e quindi, il cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è riservata soltanto a coloro che rivestono le qualifiche ivi indicate.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . ., di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di . ., ovvero perchè riformato o rivedibile, o in quanto non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(4507)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe 1ª/B vacante nel comune di Treviso

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 7 aprile 1979 per il conferimento del posto di segretario generale della classe 1ª/*B* vacante nel comune di Treviso;

Visto il decreto ministeriale in data 20 febbraio 1980, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107, 8 giugno 1962, n. 604, 9 agosto 1954, n. 748, 27 giugno 1942, n. 851 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe 1ª/*B* vacante nel comune di Treviso, nell'ordine appresso indicato:

1) De Negri Errico . . . . punti 101,750 su 132
2) Marassi Fulvio . . . . » 95,782 »
3) Boianelli Fernando . . . . » 94,740 »
4) Centonze Gaspare . . . . » 92,840 »
5) Porcile Luciano . . . . » 85,000 »
6) Scotto Michele . . . . » 84,722 »
7) D'Angelo Domenico . . . . » 84,104 »
8) Lauletta Angelo . . . . » 82,454 »
9) Labriola Antonio . . . . » 81,600 »
10) Summo Vito . . . . » 80,923 »
11) Patriarca Emilio . . . . » 79,933 »
12) Giacomelli Alvaro . . . . » 79,930 »
13) Visone Aniello . . . . » 78,845 »
14) Recchia Ezio . . . . » 78,177 »
15) Guido Pasquale . . . . » 76,698 »
16) Colangelo Salvatore . . . . » 75,795 »
17) Pompeo Luigi . . . . » 75,650 »
18) Ciccone Saverio . . . . » 75,563 »
19) Buccheri Ugo . . . . » 75,550 »
20) Mazzarella Giuseppe . . . . » 75,096 »
21) Bianchini Virginio . . . . » 74,984 »
22) Zagordo Cosimo . . . . » 74,778 »
23) Pazzaglia Mario Agostino . . . . . . » 74,738 »
24) Mita Antonio . . . . » 74,577 »
25) Liberti Gennaro . . . . » 74,408 »
26) Bova Antonino . . . . » 74,400 »
27) Gianfranchi C. Ruggero . . . . » 74,104 »
28) Taranto Fausto . . . . » 74,033 »
29) Marazzina Felice . . . . » 73,750 »
30) Incandela Francesco . . . . » 73,684 »
31) Pace Antonino . . . . » 73,500 »
32) Passeri Sergio Mario . . . . » 73,365 »
33) Russo Alesi Domenico . . . . » 73,150 »
34) Agnoli Mario . . . . » 73,095 »
35) Chindamo Giuseppe . . . . » 72,797 »
36) Bondioni Pietro . . . . » 72,752 »
37) Matteucci Gino . . . . » 72,738 »
38) Frisullo Vincenzo . . . . » 72,202 »
39) Conte Antonio . . . . » 72,013 »
40) Lo Martire Stelio . . . . » 71,997 »
41) Pesente Elio . . . . » 71,976 »
42) Stabili Franco . . . . » 71,880 »
43) Salari Giuseppe . . . . » 71,436 »
44) Onofri Ermanno . . . . » 71,382 »
45) Lucchini Lino . . . . » 71,080 »
46) Di Caprio Salvatore . . . . » 70,866 »
47) Santanera Giuseppe . . . . » 70,800 »
48) Aprile Pietro Maria . . . . » 70,527 »
49) Mazza Maleli . . . . » 70,305 »
50) Muriana Giuseppe . . . . » 70,072 »
51) Pira Giacomo . . . . » 69,300 »
52) Faillace Peppino . . . . » 68,926 »
53) Barbero Angelo . . . . » 68,450 »
54) Mussi Fulvio . . . . » 67,000 »
55) Gigliotti Giovanni . . . . » 66,722 »
56) Zaffanella Aldo . . . . » 66,538 »
57) Luchetti Loreto . . . . » 66,033 »
58) Marzola Uber . . . . » 66,000 »

59) De Felice Renato	punti	64,814	su 132
60) Callipo Gaetano	»	64,613	»
61) Famiglietti Mario	»	64,366	»
62) Marinelli Gaspero	»	64,240	»
63) Ladogana Raffaele	»	63,782	»
64) Priolo Vincenzo	»	62,863	»
65) Rebecchi Renzo	»	61,886	»
66) Zappalorto Flavio	»	61,100	»
67) Bruno Carmelo	»	60,500	»
68) Toscanelli Orlando (ai sensi dell'art. 4 della legge 9 agosto 1954, n. 748)	»	60,000	»
69) Mangiameli Sebastiano	»	60,000	»
70) Florenzano M. Domenico	»	59,849	»
71) Costardi Felice	»	59,516	»
72) Bonetto Leo	»	51,000	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 aprile 1980

p. *Il Ministro*: CORDER

(4467)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Convocazione della commissione prevista dagli articoli 68 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

Il Ministro della sanità comunica che il giorno 14 maggio 1980 alle ore 9,30 si riunirà presso la Direzione generale degli ospedali, piano V, stanza 44, la commissione prevista dagli articoli 68 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, per le operazioni di sorteggio dei nominativi dei componenti che dovranno far parte delle commissioni esaminatrici dell'esame nazionale di idoneità a direttore di farmacia, sessione relativa all'anno 1979.

(4695)

Convocazione della commissione prevista dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

A rettifica della precedente comunicazione, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 6 maggio 1980, il Ministro della sanità comunica che il giorno 14 maggio 1980, con eventuale prosecuzione nel giorno successivo alle ore 9,30 si riunirà presso la Direzione generale degli ospedali, piano V, stanza 44, la commissione prevista dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, per le operazioni di sorteggio dei professori universitari, dei primari dei sovraintendenti sanitari e dei direttori sanitari che dovranno far parte delle commissioni esaminatrici degli esami nazionali e regionali di idoneità per sanitari ospedalieri, sessione relativa all'anno 1979.

(4694)

OSPEDALE « S. MARIA LA CIVITA » DI SPINAZZOLA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di medicina generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Spinazzola (Bari).

(1610/S)

OSPEDALE MAGGIORE DELLA CARITA' DI NOVARA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

tre posti di assistente del servizio di radiodiagnostica;

un posto di assistente della prima divisione di chirurgia generale; un posto di assistente della seconda divisione di chirurgia generale; due posti di assistente della divisione di neurochirurgia e tre posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione, addetti al terzo scaglione D.E.A. di secondo livello (tutti con rapporto di lavoro a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Novara.

(1607/S)

OSPEDALI DI GORGONZOLA E MELZO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di radiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Melzo (Milano).

(1609/S)

OSPEDALE « TRIGONA » DI NOTO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore di farmacia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore di farmacia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Noto (Siracusa).

(1597/S)

OSPEDALE PEDIATRICO « GIOVANNI XXIII » DI BARI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente pediatra addetto al servizio di modialisi;

tre posti di assistente pediatra addetto alla divisione di efrologia;

un posto di assistente pediatra addetto alla divisione di ndocrinologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento ei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente ella Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato alla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su arta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 el quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicaione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale ell'ente in Bari.

1576/S)

OSPEDALE « V. EMANUELE III » DI MONSELICE

iapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto del servizio di laboratorio di analisi e ricerche di anatomia patologica.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande i partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad n posto di aiuto del servizio di laboratorio di analisi e ricerche liniche e di anatomia patologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento el concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente ella Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato alla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su arta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 el 31 maggio 1980.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente 1 Monselice (Padova).

1593/S)

OSPEDALE CIVILE « UMBERTO I » DI NOCERA INFERIORE

iapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di odontostomatologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande i partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un osto di assistente di odontostomatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento el concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente ella Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato alla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su arta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 el quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicaione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Nocera Inferiore (Salerno).

1594/S)

OSPEDALE DI LEGNAGO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario del servizio di anatomia ed istologia patologica.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio di anatomia ed istologia patologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Legnago (Verona).

(1592/S)

OSPEDALE « E. AGNELLI » DI PINEROLO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario della divisione di pediatria;

un posto di aiuto della divisione di neurologia;

un posto di aiuto della divisione di otorinolaringoiatria;

un posto di aiuto del servizio immuno trasfusionale;

un posto di aiuto e due posti di assistente della divisione di oculistica;

un posto di aiuto e due posti di assistente della divisione di chirurgia generale;

due posti di assistente della divisione di medicina generale;

quattro posti di assistente dell'istituto di radiologia e terapia fisica;

due posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pinerolo (Torino).

(1598/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto del servizio autonomo di dialisi.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio autonomo di dialisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pinerolo (Torino).

(1599/S)

OSPEDALI DI LUCCA

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto medico del servizio di analisi chimico-cliniche e microbiologia « B » (a tempo pieno);

un posto di assistente medico del servizio di analisi chimico-cliniche e microbiologia « A » (a tempo pieno);

un posto di assistente medico della divisione di pediatria (a tempo pieno);

un posto di farmacista collaboratore.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Lucca.

(1585/S)

OSPEDALE CIVILE « UMBERTO I » DI CORATO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Corato (Bari).

(1591/S)

OSPEDALE CIVILE « S. CAMILLO » DI COMACCHIO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Comacchio (Ferrara).

(1595/S)

OSPEDALI « GALLIERA » DI GENOVA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente del secondo servizio di anestesia e rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del secondo servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Genova.

(1596/S)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100801290)